SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero della cultura

Roma (vedi intestazione digitale)

Class SS-PNRR [34.43.01/8.78.3/2021]

Allegati: 1

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale va@pec.mite.gov.it

Oggette: [ID_VIP: 9748] POGGIO IMPERIALE (FG), APRICENA (FG): Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 60,58 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Poggio Imperiale (FG), in località Zancardi e nel comune di Apricena (FG).

Proponente: ERG SOLAR HOLDING S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR

e, p.c

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC compniec@pec.mite.gov.it

> Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura udcm@pec.cultura.gov.it

Segretariato Regionale del MiC per la Puglia sr-pug@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP

Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della DG ABAP

> Regione Puglia Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana Servizio autorizzazioni ambientali servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

> > Provincia di Foggia protocollo@cert.provincia.foggia.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

26/02/2024

1

Comune di Poggio Imperiale (FG) segreteria.poggioimperiale@pec.it

Comune di Apricena (FG) protocollo@pec-apricena.com

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla "*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi":

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, la parte seconda e i relativi allegati;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-



2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, Norme transitorie e finali e abrogazioni, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e



le attività culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

VISTO l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui "1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...";

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l'art. 26-*ter*, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell'allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall'art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, a cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";



VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR:

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24/02/2023, entrato in vigore il 25/02/2023;

VISTO il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero della tossicodipendenza, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10/08/2023;



PRECISATO che relativamente alla procedura di <u>verifica preventiva dell'interesse archeologico</u>, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 «Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso», si rammenta che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'allegato I.8;

CONSIDERATO che **la Società ERG SOLAR HOLDING S.r.l.**, in qualità di proponente, con nota del 06/04/2023, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. n. 79087 del 16/05/2023, ha comunicato, al proponente ed alle Amministrazioni competenti, la procedibilità dell'istanza di VIA nonché il responsabile del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della relativa documentazione sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, all'indirizzo:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9775/14394;

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, denominata "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW (fattispecie aggiunta dall'art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021)";

CONSIDERATO che la Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura, con nota prot. n. 9189 del 25/05/2023, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP territorialmente competente di esprimere il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della medesima DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio, tenendo conto di tutta la documentazione prodotta dalla Società;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP** per le province di Barletta-Andria-Trani e **Foggia**, con nota prot. n. 7338 del 27/06/2023, in riscontro alla summenzionata nota, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione;

CONSIDERATO che il Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della DG ABAP, con nota prot. n. 15799 del 26/07/2023, ha inviato il proprio contributo istruttorio, confermando per quanto di competenza il parere non favorevole espresso dalla Soprintendenza ABAP;

CONSIDERATO che il Servizio III *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della **DG ABAP**, con nota prot. n. 15920 del 27/07/2023, ha comunicato «*di non avere competenza*» in merito al progetto in esame;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP** per le province di Barletta-Andria-Trani e **Foggia**, con nota prot. n. 9888 del 14/09/2023, ha inviato il proprio parere endoprocedimentale **negativo**, sostituendo integralmente quello precedentemente espresso con nota del 27/06/2023;



del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che il Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP, in riscontro alla summenzionata nota della Soprintendenza ABAP competente, con nota prot. n. 2894 del 24/01/2024, ha rinnovato il proprio contributo istruttorio, rilevando che, per gli aspetti di competenza, «risulta sostanzialmente invariato il numero delle interferenze dirette segnalate nella precedente nota [prot. n. 15799 del 26/07/2023]» e, inoltre, ha ritenuto che «l'intervento in oggetto sia assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti dell'art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, quindi, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, come sopra meglio precisato»;

CONSIDERATO che il Servizio III *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della **DG ABAP**, con nota prot. n. 6462 del 23/02/2024, ha confermato «relativamente a quanto attiene alla tutela monumentale architettonica, di non avere profili di competenza»;

PREMESSO che il progetto di cui trattasi prevede la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto agrivoltaico di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e produzioni agricole, **della potenza in DC di 60,58 MWp** da realizzarsi nel comune di Poggio Imperiale (FG), in località "Zancardi", e delle relative opere di connessione anche nel comune di Apricena (FG).

Globalmente l'impianto agrivoltaico ricopre una superficie di circa **194,95** ha suddivisa in quattro aree. Il cavidotto di collegamento tra l'impianto agrivoltaico e la sottostazione elettrica si estende per circa **8** km.

CONSIDERATO che l'impianto prevede nello specifico le seguenti opere:

- **n. 90.420 moduli fotovoltaici** di nuova generazione in silicio monocristallino di potenza nominale pari a 670 Wp con struttura mobile ad inseguitore solare monoassiale;
- **n. 19 cabine di conversione e trasformazione** dell'energia elettrica (PCU);
- **n. 1 cabina di controllo** (CC);
- **n. 1 magazzino** (MAG);
- **rete elettrica interna a 1500 V** tra i moduli fotovoltaici, e tra questi e le cabine di conversione e trasformazione;
- **rete elettrica esterna a 30 kV** di connessione tra l'impianto fotovoltaico e la sottostazione elettrica AT/MT d'utenza;
- rete elettrica interna a bassa tensione per l'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale;
- rete telematica interna di monitoraggio per il controllo dell'impianto fotovoltaico;




- **n. 1 sottostazione elettrica AT/MT** da collegare in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN 150 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "Apricena—S. Severo";
- **impianto colturale** caratterizzato da:
 - coltivazione di ortive nella superficie interna alla recinzione
 - in parte da una fascia di mitigazione perimetrale olivetata ed in parte dalla coltivazione di grano nell'area esterna alla recinzione.

Le aree di cui si compone l'impianto agrivoltaico saranno completamente recintate in rete a maglia metallica di altezza pari a 2,0 m, fissata al terreno per circa 85 cm con pali verticali di supporto, a sezione circolare.

È prevista la realizzazione di una viabilità interna, per l'accesso alle cabine elettriche, di larghezza pari a 5,0 m, per la cui esecuzione sarà effettuato uno sbancamento di 40 cm ed un successivo riempimento con pacchetto stradale formato da n. 3 diversi strati.

Per la realizzazione dell'impianto sono previste due tipologie di scavi: gli scavi a sezione ampia per la realizzazione della fondazione delle cabine elettriche, della viabilità interna, degli accessi e gli scavi a sezione ristretta per la realizzazione dei cavidotti BT e MT.



Stralcio layout di progetto (cfr. elaborato DW22150D-I03_Inquadramento_su_CTR_signed)





Stralcio cartografico (cfr. pag. 6 elaborato DC22150D-V04_SIA_signed)



Stralcio cartografico (cfr. pag. 16 elaborato DC22150D-V04_SIA_signed)



RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II della Direzione Generale ABAP, <u>si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale.</u>

Per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Puglia:

VISTA la Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 che integra la Delibera della Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012, "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio";

CONSIDERATO che la **Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale** (**PPTR**) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il "PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità", e che in particolare:

• le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (cfr. elaborato 5 del PPTR). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati "interventi di rilevante trasformazione" ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA;

In particolare, l'intero impianto in esame si colloca all'interno dell'ambito:

- Gargano (scheda d'ambito 1 del PPTR Puglia), figura territoriale 1.1 Sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano;
- Tavoliere (scheda d'ambito 3 del PPTR Puglia), figura territoriale 3.2 Il mosaico di San Severo.

Nella figura territoriale *Sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano* ricadono tutti i campi agrivoltaici previsti e parte del cavidotto, mentre nella figura territoriale *Il mosaico di San Severo* ricade il cavidotto e la sottostazione elettrica di trasmissione.




Di seguito si evidenziano le componenti individuate dal PPTR Puglia, le quali ricomprendono beni paesaggistici (BP) e ulteriori contesti paesaggistici (UCP), ricadenti nell'area vasta di indagine (AVI) pari a 3 km, al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali componenti:

Con riferimento ai **BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI:**

Componenti idrologiche

- BP Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
 - Vallone Chiagna Mamma
 - Torrente Candelaro
 - Vallone Rovello
- UCP Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.
 - Can.le la Fara, a ridosso delle aree n. 2 e 3 del campo agrivoltaico
 - Valle dell'Elce, distante circa 700 m dall'area 1 del campo agrivoltaico
- UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico

Si segnala che, così come visibile dalla cartografia, di seguito riportata, il cavidotto di connessione alla sse presenta **interferenza diretta** con aree soggette a vincolo idrogeologico.



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (buffer di 3 km)

Componenti geomorfologiche

• UCP Versanti



Componenti botanico-vegetazionali

- BP Boschi
- UCP Aree di rispetto dei boschi
- UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale

Si segnala che, così come visibile dalla cartografia, di seguito riportata, alcune aree del campo agrivoltaico di progetto presentano **distanze molto ridotte e interferenze dirette** con i beni appartenenti alle sopracitate categorie.



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (buffer di 3 km)

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP Parchi e riserve e relativi UCP Area di rispetto dei parchi e delle riserve
 - Parco naturale regionale *Medio Fortore*

Componenti culturali e insediative


- BP Immobili e Aree di notevole interesse pubblico
 - PAE0031 Poggio Imperiale, codice Ist. 071040, vincolo paesaggistico istituito ai sensi della L. 1497, decreto del 25/02/1974, in G.U. n. 141 del 31/05/1974, **distante circa 2,7 km dal campo agrivoltaico**
 - PAE0024 Poggio Imperiale, codice Ist. 071027, vincolo paesaggistico istituito ai sensi della L. 1497, decreto del 18/01/1977, in G.U. n. 110 del 23/04/1977, **distante circa 2,7 km dal campo agrivoltaico**



- UCP Città consolidata
 - Città di Poggio Imperiale, distante circa 1,3 km dall'area 1 del campo agrivoltaico
- UCP Testimonianze della stratificazione insediativa e UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
 - Masseria Iaccio Olivi, a ridosso dell'area 1 del campo agrivoltaico
 - Masseria Passo del Compare, a circa 600 m dall'area 3
 - Masseria Beccherini, a circa 700 dall'area 2 e 3 e a circa 900 m dal cavidotto di connessione alla sse
 - Masseria Beccherini, a circa 700 dall'area 2 e a circa 400 m dal cavidotto di connessione alla sse
 - Masseria Scardazzo, a circa 1,2 km dall'area 3
 - Masseria Scivolaturo, a ridosso del cavidotto di connessione alla sse

<u>Inoltre, nell'area buffer sono presenti:</u> Masseria Zingari, Masseria Radisani, Masseria Vecchia Terribile, Masseria Vecchia, Masseria la Torretta, Masseria Nista, Masseria Stinco Vecchio, Masseria dei Tre Titoli, Masseria Chiagnemamma, Masseria del Campo, Masseria Maselli

- UCP Zone gravate da usi civici (validate)
 - Zingari-Belvedere, distante circa 1,9 km dall'area 2 del campo agrivoltaico




Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (buffer di 3 km)



Componenti dei valori percettivi

- UCP Strade a valenza paesaggistica
 - SP 37 FG, a circa 1,7 km dall'area 1 del campo agrivoltaico di progetto
- UCP Strade panoramiche
 - SS 16 FG, a circa 45 m dall'area 4 del campo agrivoltaico di progetto
 - SP 35 FG, a circa 18 m dell'area 4



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (buffer di 3 km)

Con riferimento ai **BENI ARCHEOLOGICI:**

Componenti culturali e insediative

- UCP Testimonianze della stratificazione insediativa Zone a rischio archeologico
 - Torretta, stazione preistorica, funzione abitativa/residenziale-produttiva, periodo Neolitico antico (6.500-4.500 a.C.) e Neolitico medio (4.500-4.000 a.C.), distante circa 830 m dall'area 1 del campo agrivoltaico

Per quanto concerne l'area dell'impianto agrivoltaico e il cavidotto interno di interconnessione (con relative aree di installazione), ricadenti all'interno dell'agro del Comune di Poggio Imperiale, nonché il cavidotto esterno, ricadente all'interno dell'agro dei Comuni di Poggio Imperiale e Apricena, e l'impianto di accumulo da costruirsi in località Coppa d'Oro, in agro del Comune di Apricena (FG), i relativi lavori per la loro realizzazione incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche che coprono un ampio arco cronologico inquadrabile, in particolare, tra il Neolitico e



l'Età tardoantica, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR_zone di interesse archeologico_Rete Tratturi e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio.

Di seguito, in dettaglio, si elencano le evidenze archeologiche ricadenti all'interno dei territori comunali di Poggio Imperiale e Apricena (FG) che interferiscono direttamente con le opere a progetto:

- nella porzione meridionale dell'area 3 del parco, anomalie da fotointerpretazione (PGM001) suggeriscono la presenza di strutture sommerse dalla planimetria complessa e articolata ma dalla datazione incerta;
- nel settore sud-orientale dell'area 2 del parco, una serie di anomalie semicircolari (PGM002) potrebbero essere ascrivibili ad un insediamento trincerato neolitico; sempre in quest'area, le ricerche di superficie hanno permesso di individuare, in loc. Zancardi, un'area di dispersione di frammenti ceramici (PGM007) costituita da laterizi e ceramica acroma;
- nella porzione centro-orientale dell'area 4 del parco, è stata individuata l'UT 1 (PGM004), nei pressi di *Masseria dei Frati Minori*, costituita da frammenti di laterizi, fra cui tegole ad aletta, frammenti di grandi contenitori e di ceramica comune acroma, genericamente di età romana;
- in corrispondenza della porzione centrale dell'area 3, in loc. *Masseria dei Frati Minori/Pozzilli*, è stata individuata un'area di dispersione di laterizi e ceramica comune acroma (PGM005), molto simile a quelli rinvenuti leggermente più ad est (PGM006);
- un tratto finale del cavidotto esterno di interconnessione, presso *Masseria Morrica*, e l'area della futura sottostazione elettrica, in loc. Coppa d'Oro, sono entrambi interessati dal passaggio di un tratto della viabilità antica ricostituita dall'Alvisi (APR008) che da *Herdonia*, a sud, conduceva a Lesina, in antico *emporium di Teanum*.

RILEVATO pertanto che, sebbene l'impianto in progetto non abbia evidenziato dirette interferenze con emergenze di natura archeologica, il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere endoprocedimentale, nel buffer di 3 km, ha segnalato: «la presenza di ulteriori siti, non compresi tra le componenti individuate del Sistema delle Tutele del PPTR di sopra menzionate. Si segnalano in particolare:



- i siti noti dalla **Carta dei Beni Culturali** con relativo buffer di 100m:

Codice	Denominazione	Comune	Tipo	Funzione	Periodo	Distanza
FG001167	Scardazzo	Apricena	Fattoria	Abitativa/residenziale- produttiva	Tarda età repubblicana (I sec. a.C.)	2,3km circa dal campo FV
FG001166	Pozzilli alti	Apricena	Villaggio	Abitativa/residenziale	Bronzo	1,2 km circa dal campo FV
FG005436	Pozzilli	San Paolo di	Villaggio	Abitativa/residenziale	Neolitico	730m circa dal campo FV
		Civitate	•			·
FG005148	San Nazzario	Poggio Imperiale	1		,	245m circa dal campo FV
FG005642	Coppa delle Sentinelle	Lesina	•	Frequentazione	Alto Medioevo (VII-X sec)	2,5km circa dal campo FV
FG001150	Colonnella	Lesina	Villaggio	Abitativa/residenziale	Bronzo	2,6 km circa dal campo FV
CSG76101 CSG76102	Poggio Imperiale	Poggio Imperiale	Città antica Città moderna	Religiosa/culto;frequentaz ione;Abitativa/residenzial e-produttiva	Età moderna (XVI-XVIII sec)	1,25 km circa dal campo FV

IMPATTI CUMULATIVI

CONSIDERATO E VALUTATO che l'impianto in esame si inserisce in un contesto territoriale interessato da numerosi impianti FER (eolici, fotovoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni nell'area buffer dell'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che l'impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia quindi criticità anche in riferimento agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012, ovvero: Co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione; effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha prodotto una propria elaborazione cartografica al fine di evidenziare chiaramente il **notevole numero di impianti FER** (valutati allo stato attuale, anche le categorie di impianti già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni), **presenti nell'area vasta di indagine e nel territorio circostante l'impianto in esame**.

Sebbene alcuni di questi impianti siano in corso di autorizzazione e dunque non sia possibile, allo stato attuale, prevederne i tempi di definizione e il relativo esito, si ritiene fondamentale garantire che la valutazione di interventi ricadenti nel medesimo territorio (talvolta, come nel caso in esame, addirittura insistenti sulle medesime particelle catastali) e, quindi, potenzialmente confliggenti sia effettuata preliminarmente, onde evitare, non solo ripercussioni negative sul paesaggio e sull'ambiente, ma anche complicazioni nelle fasi autorizzatorie delle opere e inevitabili contenziosi tra le varie società proponenti.

Peraltro, la DGR Puglia 2122/2012, in cui si ritrovano i criteri per la valutazione degli impatti cumulativi dovuti alla compresenza di impianti eolici e fotovoltaici al suolo, indica di tenere conto degli impianti già in esercizio, di quelli per i quali è stata già rilasciata l'Autorizzazione unica ovvero dove si sia conclusa la PAS; e di quelli **per i quali i procedimenti siano ancora in corso in stretta relazione territoriale e ambientale con il progetto**.





Stralcio cartografico. Elaborazione della SS PNRR

CONSIDERATO che la presenza nell'area vasta di altri impianti non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un **punto limite di sostenibilità paesaggistica**, oltre il quale diviene inevitabile **scongiurare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio**;

Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, che l'impianto previsto andrebbe ad occupare una superficie di 194,95 ettari, non garantendo i criteri prioritari enunciati nel quadro strategico del PPTR in merito all'esigenza di limitare gli effetti negativi dovuti al consumo di suolo.

ALTERAZIONE PERCETTIVA


CONSIDERATO che la Società proponente, così come visibile dagli elaborati di progetto, in particolare, dall'elaborato "DW22150D-V07_Fotoinserimenti_signed", ha prodotto fotosimulazioni non idonee a mostrare il reale aggravio della percezione visiva che il progetto andrebbe ad innescare sul territorio circostante.

Più nel dettaglio:

a) Le fotosimulazioni riprodotte analizzano l'impatto percepito solo da alcuni punti localizzati nelle immediate vicinanze del campo agrivoltaico (n. 6 scatti). Non sono stati presi in considerazione punti percettivi sensibili dinamici e statici, ai sensi degli artt. 10, 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, ricompresi nell'area vasta di analisi;



- b) La dimensione estremamente ridotta e la bassa qualità dei fotogrammi ne rende difficile la comprensione;
- c) Il progetto prevede la realizzazione di tracker di altezza minima pari a circa 2,88 metri (v. immagine sottostante) mentre la recinzione di progetto è pari a 2,00 metri di altezza. Nella fotosimulazione n. 3 sono rappresentati gli alberi di olivo di altezza poco superiore alla recinzione. Dunque, si ritiene opportuno evidenziare che in tali condizioni, contrariamente a quanto riportato dal Proponente nella suddetta fotosimulazione, i tracker risulterebbero visibili in parte rispetto alle opere di mitigazioni proposte.



Stralcio dettaglio tracker di progetto (cfr. elaborato DW22150D-P07_Particolare_strutture_signed)



Fotosimulazione n. 3 (cfr. elaborato DW22150D-V07_Fotoinserimenti_signed)



EVIDENZIATO come **l'alterazione percettiva** del paesaggio, derivante soprattutto dalla inevitabile visibilità a lunga distanza degli aerogeneratori (alti 230 m), rappresenti **un punto di forte criticità** del progetto oggetto della presente valutazione, <u>sia per l'elevata presenza di beni paesaggistici e culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004</u>, tra i quali molti prossimi all'impianto o addirittura direttamente intercettati dallo stesso, <u>che per la particolare morfologia del territorio in esame, caratterizzato prevalentemente da ampie valli, a forte caratterizzazione naturale;</u>

VALUTATO che, come si evince dall'analisi degli elaborati di progetto, con riferimento agli **usi civici**, come previsto dall'art. 142, comma 1, lettera h, del D. Lgs. 42/2004, risulta non siano stati trasmessi elaborati volti a rappresentare tale dato;

CONSIDERATO che le opere previste della Società proponente ricadono in un'area dominata dal seminativo, seminativo non irriguo (in particolare il frumento), e sono presenti anche colture ortive. Nelle vicinanze, si rileva la presenza di appezzamenti a colture legnose specializzate, con uliveti e appezzamenti a vigneto da vino. Si precisa che la presenza di ambienti naturali e semi-naturali nell'area oggetto di intervento è essenzialmente legata al prezioso frammento forestale spontaneo a dominanza di *Quercus virgiliana* che ricopre il poco distante vallone Fosso Fontana.

La diffusione di impianti FER nel territorio agricolo, senza programmazione e attenzione per i valori paesaggistici dell'area, ne va sempre più compromettendo l'identità. Pertanto, sebbene manchino per tale area specifici provvedimenti, nondimeno si ritiene che l'identità agricola che connota il paesaggio vada ugualmente preservata atteso che in linea con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, le trasformazioni territoriali non devono comportare per la collettività un'indiscriminata perdita di identità e di memoria collettiva;

CONSIDERATO che gli **obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR** sono perseguiti con il rispetto degli indirizzi e delle direttive indicati nella *Normativa d'uso* e dalla *Sezione C2* della relativa Scheda d'Ambito e devono essere rispettati, oltre che dagli Enti locali, anche dai soggetti privati che presentano progetti di rilevante trasformazione territoriale (come definiti dall'art. 89 delle NTA del PPTR). Nel caso specifico, il progetto in esame non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento (*Gargano* e *Tavoliere*);

VALUTATO che le raccomandazioni contenute nelle Linee guida del PPTR in merito alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, anticipa e conferma quanto aveva già evidenziato il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel "Messaggio dei Ministri" (pag. 8) laddove si riferisce che, al fine di tutelare il paesaggio (quale valore irrinunciabile) «(...) sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti... alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica» e dal Piano per la transizione ecologica che riconosce che «Le aree necessarie ad accogliere impianti [FER, con particolare riguardo a quelli fotovoltaici] richiederebbero una



superficie così vasta da mettere potenzialmente a rischio l'integrità di molti territori e mettersi in contrasto con altri valori fondanti del processo di transizione ecologica, e pertanto, in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, saranno sfruttate prioritariamente le superfici di strutture edificate (tetti, e in particolare quelli degli edifici pubblici, capannoni industriali, e parcheggi), aree e siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate»;

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra previsto, essendo localizzato in un'area agricola di valore paesaggistico e *non in aree industriali pianificate*, né in territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione, come raccomandato dal PPTR e, pertanto, <u>non è coerente</u> con quanto raccomandato dalle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte l" di cui al PPTR.

CONSIDERATO, inoltre, che, esaminando la scheda di sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *Sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano* in cui le quattro aree del campo agrivoltaico ricadrebbero, riportata alla **sezione B.2 del PPTR**, emergono diverse criticità:

SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (SISTEMA AD ANFITEATRO DEI LAGHI DI LESINA E VARANO)

Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
Il sistema a pettine dei valloni carsici che rappresenta la principale rete di impluvio delle acque e dei sedimenti dell'altopiano è la principale rete di connessione ecologica tra l'ecosistema dell'altopiano (pascoli e boschi) e l'ecosistema delle lagune;	- Interruzione idraulica dei valloni con: infrastrutture, o l'artificializzazione di alcuni tratti: - Interramento delle foci.	Dalla continuità idraulica ed ecologica dei valloni carsici che discendono dall'altopiano garganico verso i laghi; Dalla riduzione dell'apporto solido dovuto al dilavamento delle superfici agricole contermini.
Il morfotipo costiero delle lagune che si articola in lunghi tratti di arenili falcati e rettilinei interrotti da sporadici tratti di falesie (in corrispondenza di Torre Mileto e di Rodi Garganico) e accompagnati da residui dunali di alto valore ecosistemico e paesaggistico. Questi morfotipi sono generati e modellati dal moto ondoso, dalle correnti e dai venti marini, dagli apporti fluviali e sorgentizi.	-Erosione costiera; -Progressiva riduzione degli apporti solidi dei fiumi e delle sorgenti alla costa dovuta principalmente alle interruzioni e artificializzazioni degli alvei fluviali; -Artificializzazione della costa (moli, porti turistici, strutture per la balneazione); - Pressione antropica;	Dalla rigenerazione naturale del morfotipo costiero dunale (processo di erosione/sedimentazione) attraverso gli apporti solidi dei fiumi e delle sorgenti alla fascia costiera; Dalla riduzione/eliminazione delle infrastrutture costiere artificiali che ne alterano gli equilibri; Dalla riduzione della pressione antropica:
Il sistema dei canali lagunari che garantiscono il ricambio idrico tra la laguna e il mare.	- Artificializzazione dei canali lagunari utilizzati come approdi; - Interramento dei canali;	Dal ricambio idrico tra la laguna e il mare;
L'ecosistema delle lagune di Lesina e Varano caratterizzato dalla sequenza: spiaggia-duna-macchia/pineta-area umida retrodunale che rappresenta un paesaggio costiero di alto valore naturalistico;	Fenomeni di inquinamento delle acque causati da apporti di acque dei depuratori, insediamenti costieri, ecc.; Allevamenti ittici impattanti, che si approvvigionano di acqua sorgiva e sversano direttamente in laguna acque reflue; Pratiche agricole inquinanti e trasporto solido nelle lagune; Occupazione dei cordoni dunali da parte di edilizia connessa allo sviluppo turistico balneare;	Dalla salvaguardia o ripristino, ove compromesso, dell'equilibrio ecologico, dell' ecosistema spiaggia-duna-macchia/pineta-area umida retrodunale che caratterizza il paesaggio lagunare di pregio naturalistico delle lagune di Lesina



	 Armatura dei canali lagunari usati come approdi; Riduzione degli apporti solidi dei fiumi e delle sorgenti; Riduzione e frammentazione della copertura erbacea, arbustiva e arborea dei cordoni dunali; Riduzione e semplificazione delle aree umide a favore dei coltivi e dell'urbanizzazione; 	e Varano;
La morfotipologia insediativa di lunga durata (di impianto storico) dei laghi caratterizzata: dal sistema di centri a corona delle lagune di Lesina e Varano, che si sviluppano lungo la pedecollinare e sono collegate ai laghi tramite le strade "interno-costa" che discendono il versante parallelamente ai valloni;	 Nuove infrastrutture che hanno compromesso la leggibilità della tipologia insediativa di impianto storico (es. SS693 che ha compromesso le relazioni trasversali interno-costa, corridoio infrastrutturale SS16 - autostrada che ha interrotto il collegamento storico tra Lesina e gli insediamenti di S. Agata e Ripalta) 	Dalla continuità delle relazioni funzionali e visive tra i centri collinari e le lagune di Lesina e Varano evitando la costruzione di nuove arterie che contraddicano la struttura di lunga durata della morfotipologia descritta;
La morfologia urbana di Lesina sviluppatasi storicamente in relazione alla risorsa lagunare; La morfologia urbana dei centri a corona dei laghi di Lesina e Varano, sviluppatasi lungo il costone garganico in relazione visuale e funzionale con i laghi.	 Nuova espansione dell'insediamento di Lesina che compromette il rapporto storicamente consolidato con la laguna e con il ristretto circostante, un tempo coltivato a vite, frutteto e oliveto; Nuova espansione degli insediamenti dei centri a corona che tendono a sfrangiarsi verso valle con la costruzione di piattaforme produttive e commerciali. 	Dal mantenimento del rapporto della città di Lesina con la laguna; Dalla tutela della dimensione morfologica dei centri a corona dei laghi;
La struttura delle bonifiche storiche e della riforma agraria costituita: dalla fitta rete di canali delle reti di bonifica, dalle divisioni fondiarie e dalle schiere ordinate dei poderi della riforma, dalle idrovore e dagli apparati per il controllo idraulico; che rappresentano un alto valore storico-testimoniale dell'economia idraulica regionale;	 Abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e dei manufatti idraulici della riforma; Inspessimento della maglia delle riforma fondiaria posta ad ovest dei laghi; 	Dal mantenimento e valorizzazione delle tracce idrauliche (canali, idrovore) e insediative (poderi, borghi) che caratterizzano i paesaggi storici delle bonifiche e della riforma fondiaria;
La pratica tradizionale storica dell'acquacoltura caratteristica dell'economia lagunare;	 Abbandono della pratica dell'acquacoltura attuata secondo metodi tradizionali a favore di metodi intensivi; 	Dalla salvaguardia e valorizzazione dell'acquacoltura secondo metodi tradizionali e compatibili con l'ecosistema lagunare;
L'agroecosistema degli arboreti terrazzati che cingono il lago di Varano, caratterizzato in prevalenza da oliveti in coltura promiscua (mandorleti e frutteti) e dalle relative opere di sistemazione idraulico-agrarie consolidatesi storicamente (terrazzi, muretti a secco di contenimento, canali di scolo, ecc.) che rivestono un importante valore agroambientale, culturale e paesaggistico, nonché idrogeomorfologico (per il loro ruolo di consolidamento dei versanti e regimazione delle acque).	Progressiva scomparsa dei mandorleti e dei frutteti terrazzati; Abbandono dei terrazzamenti; Semplificazione delle trame e dei mosaici agrari.	Dalla salvaguardia e valorizzazione della complessità dei mosaici colturali tradizionali (oliveto-frutteto-mandorleto) del versante terrazzato che cinge il lago di Varano e delle relative sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzi, muretti a secco di contenimento, canali di scolo, ecc.) che ne costituiscono l'ossatura.

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo", ovvero dai beni cultuali e paesaggistici presenti nell'area";
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del



Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;

- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio "La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime";
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali
 e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme,
 costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della
 stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come
 oggi godibile;

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che "la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)";

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico "Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020", emerge che la Puglia è tra le regioni con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (19,2%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta;

CONSIDERATO altresì il "Monitoraggio dei *target* nazionali e regionali – *Burden sharing*", elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, rivela come la Regione Puglia risulti **tra le ultime regioni** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio «per tutte le tecnologie, considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell'individuazione della aree non idonee alla realizzazione degli



22

impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi» presupponendo, quindi, la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti FER;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che «la tutela del paesaggio» debba includere «la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR»;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che nello stesso all'interno delle Premesse si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante» e, ancora, nel paragrafo 3.5 *Tutela del Paesaggio* «In materia paesaggistica, sarà ritenuto necessario trovare un punto di equilibro fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza ABAP coinvolta nel presente procedimento, condivise, per quanto di competenza, anche dai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE

VISTA ed ESAMINATA tutta la documentazione presentata;

RICHIAMATO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;



INDIVIDUATI tutti i potenziali impatti che l'opera in oggetto potrebbe determinare sul patrimonio culturale e paesaggistico, come dettagliatamente esplicitati nel presente;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nel proprio parere endoprocedimentale e dal Servizi II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*;

ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società ERG SOLAR HOLDING S.r.l. per l'impianto «agrivoltaico, della potenza di 60,58 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Poggio Imperiale (FG), in località Zancardi e nel comune di Apricena (FG)».

Supporto Ales S.p.A. arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP arch. Serena Bisogno

Serens Bisagno

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Dott. Luigi La Rocca IL DELEGATO

arch. Rocco Rosario Tramutola (delega decreto n. 137 del 21/02/2024)



Rocco Rosario Tramutola MINISTERO DELLA CULTURA 26.02.2024 18:26:51 GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR (dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi O = Ministero della cultura C = IT



26/02/2024